



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 984

Seduta del 25/09/2023

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Elena Lucchini

Oggetto

L.R. N. 25/2022 "POLITICHE DI WELFARE SOCIALE REGIONALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA VITA INDIPENDENTE E ALL'INCLUSIONE SOCIALE DI TUTTE LE PERSONE CON DISABILITÀ" - PRIME DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Vicario Roberto Daffonchio

Il Dirigente Roberto Daffonchio

L'atto si compone di 16 pagine

di cui 10 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e la Legge 3 marzo 2009, n. 18 con la quale il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007;

RICHIAMATO in particolare l'articolo 19 della Legge 18/2009 il quale prescrive agli Stati Parti, di garantire a tutte le persone con disabilità il diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale, descritto come il diritto "a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone" e alla "loro piena integrazione e partecipazione nella società";

RICHIAMATI i seguenti atti normativi statali:

- la L. 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- la L. 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- la L. 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali";
- il Decreto interministeriale del 23 novembre 2016 che in attuazione dell'art. 2, c. 3 della L. n. 112/2016 definisce i requisiti, le modalità e le priorità per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Fondo Dopo di Noi);
- i DD.P.C.M. di riparto del Fondo Nazionale per Non Autosufficienze (FNA) e i Progetti sperimentali in materia di vita indipendente ad esso collegati;
- Legge n. 227 del 22/12/2021 "Delega in materia di disabilità";

VISTO l'articolo 2 dello "Statuto d'Autonomia della Lombardia", approvato con l.r. statutaria 30 agosto 2008, n. 1;

VISTE le seguenti leggi regionali:

- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia" che dispone, tra l'altro, il perseguimento da parte della Regione, della tutela della salute dell'individuo nell'ambito familiare ed il benessere di tutti i componenti della famiglia, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia: Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale", e successive modificazioni con l.r. n. 2/2012, in



Regione Lombardia

LA GIUNTA

particolare:

- gli articoli 1 e 2 che individuano, tra i principi di governo della rete, quello della libertà di scelta, della personalizzazione delle prestazioni ai fini di una effettiva e globale presa in carico della persona e della promozione degli interventi a favore dei soggetti in difficoltà;
 - gli articoli 11, comma 1, lettera w) e 13, comma 1, lettera b) relativi a sperimentazioni di unità d'offerta innovative e nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
 - la l.r. 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33";
 - la l.r. Legge Regionale 14 dicembre 2021, n. 22 "Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

CONSIDERATA la l.r. 6 dicembre 2022, n. 25 "Politiche di welfare sociale regionale per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale di tutte le persone con disabilità";

DATO ATTO che la l.r. n. 25/2022 definisce le politiche e le azioni per il riconoscimento del diritto alla vita indipendente, mettendo tutte le persone con disabilità in condizione di poter scegliere di vivere la propria vita, prendere le decisioni, scegliere dove, come e con chi vivere;

DATO ATTO che il "diritto alla vita indipendente" è trasversale alle politiche regionali, intersecando quelle di carattere sociale e socio-assistenziale, sociosanitario, sanitario, quelle di supporto all'inclusione scolastica e lavorativa, quelle relative all'accessibilità, alla mobilità e alla piena partecipazione alla vita sociale e politica;

CONSIDERATO che la l.r. n. 25/22 conferma e rinforza il ruolo del Comune come responsabile e garante del Progetto di vita della persona con disabilità, così come già previsto dalla Legge 328/2000;

RILEVATO l'art. 9 della l.r. n. 25/2022 prevede l'istituzione dei Centri per la vita indipendente, intesi come servizi dei Comuni, inseriti funzionalmente negli Ambiti



Regione Lombardia

LA GIUNTA

territoriali dei Piani di Zona e rientranti a pieno titolo nella programmazione zonale;

RILEVATO altresì che nell'ambito della definizione dei Centri per la vita indipendente devono essere previste forme di coinvolgimento attivo del mondo associativo, enti di terzo settore e comunità di riferimento;

EVIDENZIATO che ai sensi del comma 2 del citato art. 9 la Giunta regionale definisce con proprio provvedimento le modalità di funzionamento e gestione dei Centri, attraverso il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità;

TENUTO CONTO delle risorse messe a disposizione dalla lr n. 25/2022 e in considerazione delle specifiche esigenze territoriali, si ritiene opportuno destinare interamente le risorse del biennio 2023-2024 per l'avvio di almeno n. 33 centri per la vita indipendente, garantendo così la presenza diffusa sull'intero territorio regionale;

DATO ATTO che le risorse messe a disposizione dalla lr n. 25/2022 ammontano per il biennio a complessivi € 2.000.000,00 e trovano copertura sul capitolo 12.02.104.15815 del bilancio regionale per € 1.000.000,00 sull'esercizio 2023 e per € 1.000.000,00 sull'esercizio 2024;

CONSIDERATO che per ogni Centro si prevede quindi di destinare un contributo fino a un massimo di 30.000,00 € per i primi due anni, finalizzato a sostenerne l'avviamento e di prevedere un co-finanziamento di almeno il 10% da parte dei partner di progetto per la copertura del costo complessivo;

RITENUTO pertanto necessario per quanto sopra premesso:

- di approvare l'allegato A "LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEI CENTRI PER LA VITA INDIPENDENTE", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prevedere la possibilità di un periodico aggiornamento dello stesso, in linea con l'attuazione della legge delega in tema di disabilità e dell'evoluzione del sistema di welfare regionale;

RITENUTO necessario - coerentemente con le funzioni svolte e il riconoscimento del ruolo di governance e di raccordo tra il sistema sanitario, sociosanitario nel suo complesso ed il sistema sociale assegnato alle ATS – verificare la corretta applicazione delle indicazioni regionali di cui alle presenti Linee guida;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO di rinviare a successivi atti della Direzione Generale competente l'attuazione del presente provvedimento;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento è stato oggetto di confronto ed informativa con le associazioni maggiormente rappresentative del mondo della disabilità e ANCI Lombardia;

CONSIDERATO necessario pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito di Regione Lombardia;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto alla materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

VISTA la l.r. 20/2008 "Testo Unico in materia di organizzazione e personale" nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Per quanto in premessa esplicitato;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A "LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEI CENTRI PER LA VITA INDIPENDENTE", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che le presenti Linee Guida potranno essere oggetto di periodico aggiornamento, in linea con l'attuazione della legge delega in tema di disabilità e dell'evoluzione del sistema di welfare regionale;
3. di rinviare alle ATS - coerentemente con le funzioni svolte e il riconoscimento del ruolo di governance e di raccordo tra il sistema sanitario, sociosanitario nel suo complesso ed il sistema sociale loro assegnato – la verifica della corretta applicazione delle indicazioni regionali di cui alle presenti Linee guida;
4. di stabilire che le risorse messe a disposizione dalla l.r. n. 25/2022 ammontano per il biennio a complessivi € 2.000.000,00 e trovano copertura sul capitolo 12.02.104.15815 del bilancio regionale per euro 1.000.000,00 sull'esercizio



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2023 e per euro 1.000.000,00 sull'esercizio 2024;

5. di demandare a successivi atti della Direzione Generale competente l'attuazione del presente provvedimento;
6. di stabilire che il presente provvedimento è soggetto alla materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
7. di trasmettere il presente provvedimento alle ATS;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento su Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEI CENTRI PER LA VITA INDIPENDENTE

SOMMARIO

1.	Premessa	2
2.	CENNI STORICI E SVILUPPI DEI PRIMI CENTRI PER LA VITA INDIPENDENTE IN LOMBARDIA	4
3.	DEFINIZIONI.....	4
4.	PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	5
5.	CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL CENTRO PER LA VITA INDIPENDENTE	6
6.	ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO PER LA VITA INDIPENDENTE	6
7.	MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO	7
8.	LE ATTIVITÀ CHE CARATTERIZZANO IL CENTRO PER LA VITA INDIPENDENTE	8
9.	SOGGETTI BENEFICIARI E IMPATTO ATTESO RISPETTO AI BISOGNI DELLA COMUNITÀ	9
10.	RISORSE DISPONIBILI, ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI	9
11.	MONITORAGGIO.....	10

1. Premessa

La legge regionale n. 25/2022 pone l'attenzione su alcuni principi fondamentali verso i quali Regione Lombardia sta orientando i propri provvedimenti da tempo:

- libertà della persona di scegliere
- accesso e fruizione dei servizi
- valutazione multidimensionale
- progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato (di seguito progetto di vita)
- budget di progetto come strumento di ricomposizione delle risorse nella logica del fondo unico per le disabilità.

La nuova legge regionale apre concretamente la strada al diritto alla vita indipendente mettendo tutte le persone con disabilità in condizione di scegliere come vivere la propria vita e decidere dove, come e con chi vivere.

L'obiettivo non è rivolto necessariamente alla costruzione di una vita per conto proprio, ma mira all'autodeterminazione delle persone con disabilità, riflettendosi anche nell'ambito familiare del soggetto interessato.

Il diritto alla vita indipendente è trasversale alle politiche regionali comprendendo, quindi, quelle di carattere sociale, socioassistenziale, sociosanitario, sanitario ma anche di supporto all'inclusione scolastica e lavorativa, quelle relative all'accessibilità, alla mobilità e alla piena partecipazione alla vita sociale e politica.

Per raggiungere questa finalità si prevede di mettere a disposizione tutte le risorse e gli interventi disponibili nel sistema di welfare a servizio dei progetti, desideri, preferenze delle persone.

Di fronte a questo processo di evoluzione e di riforma sociale e culturale, il punto di partenza non può che essere costituito dal progetto individuale ai sensi dell'articolo 14 della L. 328/00 che attribuisce al Comune un ruolo fondamentale di garanzia che la nuova legge regionale conferma e rinforza.

La valutazione multidimensionale rappresenta, perciò, la premessa del progetto di vita inteso come un'azione integrata di misure, sostegni, servizi, prestazioni e trasferimenti in grado di supportare la persona e la sua inclusione.

Un'importante novità prevista è l'istituzione dei Centri per la vita indipendente come servizi dei Comuni, inseriti nei Piani di Zona degli Ambiti territoriali che verranno realizzati in collaborazione con le Associazioni e con gli Enti di Terzo Settore.

L'articolo 9 comma 2 della Legge Regionale 25/22 recita: "*Le modalità di funzionamento e gestione dei centri, che si avvalgono degli strumenti di co-progettazione e di co-programmazione previsti all'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), sono definiti con provvedimento della Giunta regionale, coinvolgendo le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità*".

Il richiamo al Decreto Legislativo 117/2017 e specificatamente agli strumenti della coprogrammazione e coprogettazione previsti dall'articolo 55, indica di fatto la necessità di un processo di amministrazione condivisa tra enti del Terzo settore e PPAA (nella fattispecie gli Ambiti territoriali sociali) che deve caratterizzare la costituzione e gestione dei Centri per la Vita Indipendente.

Il processo di avvio dei Centri di Vita indipendente, partendo dalle presenti linee guida, dovrà pertanto ispirarsi alle modalità al Decreto Legislativo 117/2017, e alle procedure relative alla collaborazione e partecipazione del terzo settore previste nei Piani di Zona.

Premesso che ai sensi della DGR n. XI/7751/2022:

- Regione Lombardia nella programmazione regionale dell'esercizio 2024 garantirà il coinvolgimento di n. 31 Ambiti territoriali.
- le ATS procedono a richiedere agli Ambiti territoriali già titolari dei progetti PRO.VI la propria eventuale disponibilità a garantire continuità a tale percorso;
- le ATS procederanno a bandire la manifestazione di interesse per l'individuazione dei nuovi n. 6 Ambiti territoriali e qualora gli Ambiti già titolari non dichiarino alla ATS di riferimento la propria volontà di proseguire nel percorso in continuità Regione Lombardia intende promuovere, in concorso con le ATS, l'attivazione di Centri per la Vita Indipendente in tutti gli

Ambiti territoriali aderenti al PRO.VI, al fine di coprire il fabbisogno dell'intero territorio regionale prevedendo pertanto accordi di intesa tra più Ambiti nonché le rispettive ASST.

La costituzione dei Centri per la Vita Indipendente diventa pertanto fortemente connessa con la programmazione territoriale e obiettivo prioritario delle azioni di sistema del PRO.VI.

Al fine di fruire delle risorse messe a disposizione dalla Lr n. 25/2022 per l'istituzione dei Centri per la Vita Indipendente:

- gli Ambiti territoriali sociali **aderenti al Pro.Vi**, individuano i bisogni attraverso un processo partecipativo, avviato anche su richiesta di parte da Enti del Terzo Settore, volto ad individuare con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati *"i bisogni da soddisfare, gli interventi, le modalità di realizzazione e le risorse disponibili"* (anche aggiuntive al finanziamento regionale). Tale processo deve vedere il coinvolgimento di **almeno 2 Ambiti territoriali non aderenti al Pro.Vi e almeno 2 Associazioni delle persone con disabilità** presenti sul territorio.

L'Ambito che procede alla individuazione del partenariato dovrà valutare la qualità e la composizione delle aggregazioni, la rappresentatività dei partner in relazione alle azioni di progetto, il carattere di continuità e specificità nel settore della disabilità ed in particolare sulla tematica vita indipendente.

All'interno del partenariato sarà necessaria l'individuazione di un soggetto capofila.

- il processo partecipativo dovrà fare emergere gli elementi sui quali configurare un modello di Centro per la Vita Indipendente che possa svolgere le funzioni di **accoglienza e sostegno**, e di attivazione delle comunità a partire dalle richieste delle persone interessate, definendo un sistema di relazioni tra gli enti e servizi del welfare sociale territoriale, l'ASST e i servizi di cui è responsabile, gli enti gestori delle Unità di offerta territoriali e le realtà istituzionali e sociali coinvolte nei processi di istruzione, formazione, inclusione lavorativa e professionale.
- è fondamentale delimitare il campo di azione proprio del "Centro", nel sostegno alla definizione e implementazione del progetto di vita della persona con disabilità come elemento regolatore e di orientamento di tutti i soggetti coinvolti e di tutte le risorse disponibili, con l'ulteriore specificazione che il Centro per la Vita Indipendente non sostituisce ruoli, funzioni e competenze che le norme attribuiscono alle diverse istituzioni coinvolte.

Il processo partecipativo dovrà far riferimento alle presenti linee guida e potrà prevedere come soggetto capofila anche un Ente del Terzo Settore, individuato sul territorio per competenza e con comprovata esperienza nell'ambito della vita indipendente.

Ogni ATS, previa verifica del rispetto delle presenti Linee guida, procederà con atto formale all'approvazione del progetto "Centro per la Vita Indipendente" presentato dall'Ambito aderente al Pro.Vi che sarà trasmesso agli Uffici regionali.

Laddove il coinvolgimento di altri due Ambiti territoriali non Pro.Vi risultasse non immediato - anche al fine di garantire l'avvio dei Centri per la vita indipendente - l'ATS può riconoscere all'Ambito Pro.Vi il finanziamento stabilito per il primo anno, fatto salvo l'impegno dello stesso di perfezionare il partenariato nel corso del biennio di attività, con l'eventuale supporto della Comunità di pratiche e della stessa ATS.

I Centri già costituiti alla data di approvazione del presente atto (anche se denominati diversamente come in premessa) originati da un processo assimilabile a quanto definito nei punti precedenti e che presentano le caratteristiche di cui agli articoli successivi, al fine di ottenere le risorse regionali di cui alla Lr n. 25/2022 presentano all'ATS idonea documentazione relativa alla costituzione del Centro.

Regione procederà alla presa d'atto dei Centri ammessi al finanziamento ai sensi della Lr n. 25/2022.

È altresì possibile il riconoscimento da parte di Regione Lombardia di Centri per la vita indipendente costituiti nel rispetto dei criteri generali fissati dalle presenti linee guida (requisiti di base es. organizzazione e modalità di funzionamento) ma sostenuti da forme di finanziamento diverse da quelle individuate dal presente provvedimento e da forme di autofinanziamento.

2. CENNI STORICI E SVILUPPI DEI PRIMI CENTRI PER LA VITA INDIPENDENTE IN LOMBARDIA

Da un punto di vista normativo è la Legge 162/1998 che apre la strada, anche in Italia, alla possibilità da parte delle persone con disabilità di autogestire la propria assistenza.

In Lombardia si inizia ad affrontare l'argomento a partire dal 2009 prima con la sperimentazione dei Centri Territoriali per la Vita Autonoma e Indipendente (CTVAI) e poi con la redazione e approvazione del primo Piano d'Azione regionale per la disabilità (DGR N. IX/983/2010).

A distanza di anni sono due le realtà che, a partire da questa esperienza, hanno portato alla realizzazione di vere e proprie "Agenzie": LEDHA Milano, con la sua Agenzia per la Vita Indipendente dedicata a Fulvio Santagostini e l'Agenzia per la Vita Indipendente Crais della Cooperativa sociale Arcoiris.

Si richiamano anche i progetti sperimentali ai sensi della DGR n. 4524 del 2012 che prevedevano l'attivazione di Centri di progettazione per la vita autonoma e indipendente da parte della Fondazione Brescia Solidale, Cooperativa Sociale Sim-patia e Associazione Social Lario Rete, LEDHA e Cooperativa Sociale GEODE.

In tempi più recenti è nata anche l'Agenzia per la Vita Indipendente L-inc a seguito di un progetto che vede come capofila ANFFAS Lombardia e sostenuto dalla Fondazione Cariplo, attraverso il bando Welfare in azione, che coinvolge le associazioni, i Comuni e le cooperative sociali del Nord Milano.

In provincia di Lecco, l'Agenzia per la Vita indipendente prende il nome di SAI (Servizio di Aiuto all'Inclusione e alla Vita Indipendente) a cura dell'Impresa Sociale Girasole/Gestione Associata dell'Ambito di Lecco, società costituita dai Comuni e da Enti del Terzo Settore, che svolge funzioni per tutto il territorio provinciale ai sensi del Piano di Zona Unitario.

L'iter e l'approvazione della lr n. 25/2022 ha infine favorito la progettazione di nuove esperienze, fra le quali quelle dell'Ambito Territoriale Oglio Po (Viadana e Casalmaggiore) e quelle dell'Ambito della Lomellina con il coinvolgimento delle associazioni e cooperative sociali dei rispettivi territori.

3. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 9 della lr n. 25/2022 "I Centri per la vita indipendente, in raccordo con il distretto e la rete distrettuale, sono servizi dei Comuni inseriti funzionalmente negli Ambiti territoriali dei piani di zona e rientrano nella programmazione zonale. Il territorio di riferimento per ogni centro coincide, di norma, con il territorio dell'Ambito Sociale responsabile della programmazione locale dei piani di zona anche in considerazione delle specifiche esigenze territoriali. Le modalità di funzionamento e gestione dei centri, che si avvalgono degli strumenti di co-progettazione e di co-programmazione), sono definiti con provvedimento della Giunta regionale, coinvolgendo le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità. I Centri per la vita indipendente svolgono altresì attività di tipo informativo e di promozione culturale sulle tematiche inerenti alla condizione di disabilità, nonché di affiancamento alla persona con disabilità nell'implementazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato."

Inoltre, ai fini del presente documento si specificano le seguenti ulteriori definizioni:

- a. Le **"persone con disabilità"** sono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri (art. 1, Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità - CRPD). Nel riconoscimento della disabilità trovano evidenza le eventuali maggiori intensità di sostegno.
- b. Per **"discriminazione fondata sulla disabilità"** si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità, che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare – in modo diretto, indiretto o omissivo - il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole.
- c. Per **"segregazione"** si intende ogni situazione in cui alle persone con disabilità, e ai loro familiari, sia preclusa la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza, dove e con chi vivere o siano costrette in una particolare sistemazione o situazione di isolamento (rif. art. 19 lettera a), Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità).

- d. Per "**vita Indipendente**" si intende il pieno godimento del diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società con la stessa libertà di scegliere e partecipare delle altre persone. Tale diritto è garantito favorendo l'accesso ad una serie di servizi a sostegno delle forme diverse di domiciliarità e delle diverse modalità di abitazione previste dalla normativa o altre tipologie di sostegni che favoriscono l'autodeterminazione delle persone, compresa l'assistenza personale anche autogestita, necessari per consentire alle persone di essere incluse nella società e impedire che siano isolate.
- e. Per "**progetto di vita**" si intende un'azione integrata di misure, sostegni, servizi, prestazioni, trasferimenti in grado di supportare la persona con disabilità e la sua inclusione, con la finalità di realizzare le proprie scelte di vita nel perseguimento della massima autonomia e inclusione. È redatto con la sua diretta partecipazione, di chi lo rappresenta, previa valutazione della sua specifica situazione in termini di desideri e aspettative, funzioni e strutture corporee, limitazioni alle azioni e alla partecipazione, oltre che da una valutazione del contesto ambientale nella sua accezione più ampia.
- f. L'**assistente personale** rappresenta, per molte persone con disabilità, uno degli strumenti essenziali alla base della scelta del proprio progetto di vita. È la figura che presta aiuto in quelle attività che la persona avrebbe fatto da sé qualora non fosse in condizioni di disabilità. Sarà importante, per il futuro, investire sulla formazione e sul profilo di questa figura per favorire le possibilità di tutti di organizzare l'assistenza personale in modo da consentire la massima libertà di scelta e quindi rendere possibile a chi utilizzi questi servizi scegliere: *"da chi farsi aiutare, come farsi aiutare, quando farsi aiutare."*
- g. Per "**budget di progetto**" si intende la definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, professionali e umane necessarie per la realizzazione del proprio progetto di vita.
- h. per "**consulenza alla pari**" si intende una relazione di aiuto tra persone che si trovino nella medesima situazione di vita, ad esempio la condizione di disabilità; il consulente, forte di una maggiore esperienza nella soluzione di situazioni specifiche, svolge una funzione di modello di ruolo, contribuendo alla maggiore consapevolezza della persona e alla promozione nella stessa di empowerment.
- i. per "**accomodamento ragionevole**" si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo, adottati in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.

4. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Sulla base delle risorse messe a disposizione dalla Lr n. 25/2022, si ritiene opportuno destinare interamente le risorse biennio 2023-2024 per il sostegno fino ad un massimo di **n. 33** centri per la vita indipendente ubicati presso gli Ambiti aderenti al Pro.Vi.

Al fine di garantirne la presenza in tutte le ATS del territorio regionale, i Centri per la Vita Indipendente dovranno essere costituiti mediante intese (ove non già previste nel Piano di Zona) tra **l'Ambito aderente al Pro.Vi** e almeno **2 Ambiti territoriali non aderenti al Pro.Vi** (per Milano si considerano almeno 2/3 distretti/Municipi) e almeno 2 Associazioni delle persone con disabilità attive sul territorio. Tali intese dovranno rientrare nella programmazione dei prossimi Piani di Zona come azione integrata fra territori.

Fermo restando l'obiettivo generale sopra indicato di coinvolgere gli Ambiti territoriali non aderenti al Pro.Vi, l'ATS valuterà, sulla base di specifiche caratteristiche territoriali, proposte organizzative diverse che dovranno comunque rispondere, a garanzia del servizio al cittadino, ai criteri di base individuati dal presente documento (organizzazione e modalità di funzionamento).

5. CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL CENTRO PER LA VITA INDIPENDENTE

Il Centro per la Vita Indipendente, così come descritto dalla Legge Regionale 25/2022, è un **servizio complementare e integrativo** a sostegno delle competenze dei Servizi Sociali di base e può essere definito, prima che un "servizio", un "luogo o ufficio".

Il Centro per la vita indipendente ha la funzione di contribuire al progetto di vita della persona per quanto concerne tutti gli aspetti necessari alla vita indipendente.

Il servizio può essere attivato dalla stessa persona, dal Comune, oppure dall'UVM, nei casi in cui il progetto di vita abbia ad oggetto la valutazione di interventi riguardanti la residenzialità e/o il processo di autonomia dalla propria famiglia, anche in prospettiva evolutiva (come, per esempio, nel caso di esplicita richiesta della persona, oppure nella manifestazione anche implicita di un suo desiderio, nel caso di richiesta dei famigliari).

Il centro di vita indipendente, nel rispetto dei mandati istituzionali dei diversi enti, si occupa di tutti gli aspetti, compresi gli accomodamenti ragionevoli e contribuisce alla formulazione del progetto e del relativo budget.

Rappresenta uno spazio fisico e relazionale all'interno del quale la persona con disabilità può e deve trovare il confronto e i sostegni necessari per poter elaborare, esprimere e definire i propri desideri, preferenze e mete come fondamenta del proprio progetto di vita.

Tutte le persone con disabilità possono rivolgersi al Centro senza vincoli legati alla tipologia di disabilità, al bisogno di sostegno, al reddito, alla condizione familiare, sociale e all'età.

Il Centro si propone come "ponte" tra le persone con disabilità, le loro famiglie e i servizi sul territorio rendendo possibili percorsi di accompagnamento alla costruzione di un progetto di vita.

Risponde al bisogno e al desiderio della persona con disabilità di sentirsi protagonista della propria vita e mira al rafforzamento delle capacità individuali e dell'autodeterminazione, al fine di generare un'effettiva inclusione sociale.

Il Centro è una realtà proattiva che non si limita ad accogliere le persone con disabilità, ma propone al territorio e ai diversi settori della società iniziative di carattere informativo, formativo e culturale inerenti ai temi della vita indipendente e dell'inclusione sociale.

6. ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO PER LA VITA INDIPENDENTE

Il Centro per la vita indipendente è inteso come servizio integrato a titolarità plurale fra Enti di terzo settore ed ente pubblico, con personale afferente ai diversi soggetti per garantire una reale corresponsabilità degli esiti previsti.

Viene costituito attraverso un accordo di rete (protocollo operativo) fra Ambiti Territoriali, Associazioni rappresentative, Enti del Terzo Settore e ASST.

Il Centro deve avere una propria sede fisica, pienamente accessibile e adeguata allo svolgimento delle sue funzioni, e disporre di un sito web e/o spazi sui social, pienamente accessibile.

Viste le funzioni del Centro che deve operare in rete con i servizi del territorio, le Associazioni e gli Enti del Terzo settore si ritiene che, laddove possibile, abbia sede presso le Case di Comunità delle ASST, che rappresentano il luogo privilegiato per l'integrazione sanitaria, sociosanitaria e sociale.

Nel Centro lavorano con modalità integrata e in rete sia operatori dell'Ente pubblico (Ambito/Comuni a seconda del sistema di governance locale) che delle associazioni/ETS. Deve essere garantita l'individuazione di una équipe stabile di lavoro.

Ogni Centro ha un responsabile/coordinatore di un'équipe multiprofessionale dedicata e composta, normalmente, da almeno 3 operatori due dei quali con formazione socio-psico-pedagogica con esperienza e competenza specifica, inoltre deve essere prevista la figura del

consulente alla pari (persona con disabilità) in grado di contribuire anche sulla base della propria esperienza diretta.

L'équipe quando necessario, coinvolge altre figure quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, psicologo, pedagogista, medici specialisti, laureati in scienze motorie, consulente legale, progettista tecnico esperto/facilitatore sui luoghi di vita (geometra, architetto e/o ingegnere), terapeuta occupazionale, esperti di informatica e domotica e ausili ed operatori esperti nei processi di inclusione lavorativa.

Risulta fondamentale l'attivazione di collaborazioni e intese fin dalle prime fasi di avvio del Centro, dei servizi territoriali dell'ASST (PUA, UVM, CPS, UONPIA, Servizi Disabilità Adulta, DAMA, ...) in particolare in presenza ai bisogni sociosanitari.

Per il perseguimento delle finalità proprie del Centro è opportuna la stipula di rapporti e accordi, nel quadro del Piano di Zona, di collaborazione con i Servizi Sociali comunali, altri servizi comunali e le ASST che favoriscano il coinvolgimento di tutte le realtà territoriali interessate allo sviluppo di progetti di inclusione sociale (scuole, enti gestori delle Unità di offerta, servizi di mediazione lavoro ...) nonché di altre realtà istituzionali (ATS, Province, Università, ...) e della società civile (associazioni, società sportive, parrocchie, ...).

I Centri dovranno aderire alla **Comunità di pratica** promossa dalla DG Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari opportunità con l'obiettivo di condividere le esperienze e gli esiti, favorire uno sviluppo omogeneo sul territorio regionale, favorire lo scambio di buone prassi e collaborazioni, promuovere percorsi formativi per gli operatori.

Nelle more dell'approvazione dei decreti legislativi relativi all'articolo 1 comma 5 punto c) della L. n. 227/2021 (Delega al Governo in materia di disabilità), nella prospettiva della vita indipendente, tra le tematiche da affrontare si evidenziano:

- Progetto di vita
- Valutazione Multidimensionale
- accomodamenti ragionevoli
- Budget progetto

7. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il Centro per la Vita Indipendente è una risorsa, un'opportunità di cui i territori si dotano, per sostenere l'attuazione della Legge regionale n. 25/2022, **ad integrazione delle competenze dei Servizi territoriali**.

Il coinvolgimento del Centro è quindi condizione facilitante non vincolante per la presa in carico o l'accesso a servizi e sostegni che la persona con disabilità può richiedere al Comune di residenza o ad altri Enti.

Il Centro per la vita indipendente – quando attivato - è componente effettivo della U.V.M.

Le **attività** del Centro sono articolate su più livelli:

- funzioni di **front office**: accesso in termini di accoglienza, informazione, orientamento e accompagnamento;
- funzioni di **back office**: risposte e contatti con le persone, prevalutazione, avvio dell'iter valutativo e progettuale, identificazione dei percorsi e attivazione dei servizi/supporti, monitoraggio e valutazione dei percorsi attivati;
- attività di **sensibilizzazione, supporto** e di **attivazione della comunità**, in base alle esigenze e peculiarità territoriali quali ad esempio:
 - proposte di carattere informativo e di promozione culturale sulle tematiche inerenti alla condizione di disabilità;
 - affiancamento alla persona nell'implementazione del progetto di vita;
 - accompagnamento dei servizi e delle unità d'offerta nella definizione di un progetto educativo e di sostegno coerente e a sostegno degli obiettivi di vita indipendente;

- o proposte di carattere informativo e formativo rivolte a familiari e operatori territoriali.

Attività di formazione e sensibilizzazione sulla figura dell'Assistente Personale da organizzare con regolarità (almeno uno nel corso dell'anno) anche in collaborazione con i corsi di formazione previsti per figure sociosanitarie e socioassistenziali.

- **Altre funzioni** di servizio possibili, in concorso con altri enti, realtà e servizi territoriali:
 - o orientamento all'accesso a diritti esigibili;
 - o affiancamento nella ricerca dell'assistente personale;
 - o orientamento alle opportunità abitative e alle forme diverse di sostegno all'abitare;
 - o informazioni sull'accessibilità di spazi e luoghi di interesse per la persona con disabilità;
 - o promozione di gruppi di auto mutuo aiuto.

Il Centro svolge le sue attività secondo la propria organizzazione, consente il contatto diretto con le persone sia tramite appuntamenti c/o la sede, sia tramite contatto telefonico/mail/social.

Ogni Centro individua i tempi di apertura e le modalità di comunicazione garantendo la massima accessibilità alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale o comunicativa.

Deve essere garantita l'attività ordinaria di sportello aperta al pubblico, anche su appuntamento, almeno tre giorni/settimana e non meno di 15 ore/settimana.

La responsabilità del procedimento amministrativo del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato è in capo al Comune di residenza, o altra PA identificata dalla Legge.

Il Centro può essere coinvolto nella progettazione fin dalle prime fasi valutative.

Il Centro per la Vita Indipendente partecipa, al processo di valutazione multidimensionale e di definizione del Progetto di vita e del relativo Budget di progetto, nel rispetto delle diverse competenze normative.

La valutazione multidimensionale, come descritto nell'articolo 6 della Legge regionale n. 25/2022, è finalizzata ad evidenziare le "condizioni e il contesto di vita, gli interessi, i bisogni, le risorse, le richieste, i desideri e le preferenze della persona stessa".

Il Centro per la Vita indipendente monitorerà l'attuazione del Progetto fino al raggiungimento degli obiettivi e sulla base di accordi con la persona con disabilità.

8. LE ATTIVITÀ CHE CARATTERIZZANO IL CENTRO PER LA VITA INDIPENDENTE

Come descritto nel punto precedente, nei Centri per la vita indipendente, il cittadino viene accolto con l'obiettivo di comprendere e individuare insieme le proprie reali esigenze e individuare soluzioni quanto più rispondenti ai bisogni, aspettative e diritti. Lo scopo, pertanto, è accompagnare le persone con disabilità verso un percorso quanto più possibile autonomo, in grado di valorizzare e accrescere le capacità individuali, nonché di promuovere il pieno ed effettivo riconoscimento dei diritti e progettare interventi volti a superare eventuali discriminazioni.

I Centri per la Vita Indipendente offrono i seguenti servizi:

- collaborazione con i servizi competenti, con la persona interessata e con la sua famiglia, per la predisposizione, realizzazione, monitoraggio e verifica del progetto di vita della persona, sostenendola nel suo percorso insieme alla sua rete di relazioni;
- collaborazione al censimento di tutte le risorse, opportunità, beni e servizi disponibili pubblici (ad esempio, le protesi mutuabili, i centri polivalenti per l'autismo, i centri socioeducativi, contributi economici, misure regionali, nazionali, europee, etc.) e privati (ad esempio, servizi per la vacanza, assistenti personali formati, ausili, tecnologie, aziende di domotica etc.) orientando la scelta in funzione del bisogno e facilitazione nell'accesso ai servizi;
- sostegno alla progettualità per favorire l'abitare in autonomia, valorizzando i progetti individuali che permettano di attuare soluzioni alloggiative/abitative al di fuori del contesto familiare e favorendo laddove possibili percorsi di deistituzionalizzazione;

- sostegno alla progettazione di interventi volti a migliorare l'accessibilità dell'alloggio, del contesto abitativo ed urbano (ad esempio, interventi per l'abbattimento delle barriere, interventi per la domotica);
- sostegno all'espressione dei desideri, preferenze, obiettivi della persona con disabilità, tenuto conto delle specifiche esigenze legate alle diverse fasi della vita, anche attraverso azioni di empowerment individuale e familiare per mezzo di figure professionali e consulenti alla pari;
- collaborazione nella costituzione di gruppi di auto-mutuo-aiuto e di reti territoriali per il sostegno e lo sviluppo dell'associazionismo familiare in tema di vita indipendente;
- collaborazione alla individuazione dell'elenco di professionisti e specialisti con specifiche competenze in tema di vita indipendente e accomodamenti ragionevoli;
- orientamento ai servizi competenti per il sostegno agli adempimenti di carattere amministrativo relativi e/o funzionali ai progetti individuali (accesso a misure economiche, sostegno abitativo, esenzioni, strumenti locali di facilitazione ecc.).

I servizi base erogati dai Centri per la Vita Indipendente (conoscenza, orientamento, valutazione, predisposizione del progetto) **non comportano oneri per la persona con disabilità**. Mentre gli interventi specifici a supporto e rinforzo del progetto individuale, che prevedono il coinvolgimento di professionisti e/o la predisposizione di particolari progetti, potranno essere a titolo oneroso ed i relativi costi saranno indicati nel budget di progetto.

9. SOGGETTI BENEFICIARI E IMPATTO ATTESO RISPETTO AI BISOGNI DELLA COMUNITÀ

I soggetti beneficiari delle attività e delle progettualità promosse dal Centro sono:

- ✓ le persone con disabilità residenti nel territorio di riferimento le quali potranno, attraverso il Centro, accrescere le proprie autonomie personali, ampliare il raggio delle relazioni sociali, l'autodeterminazione, diminuire l'assistenzialismo nei confronti dei servizi, diventare soggetti attivi del proprio progetto di vita e della comunità di riferimento;
- ✓ i familiari di persone con disabilità i quali potranno divenire soggetti autonomi e proattivi ed essere valorizzati nelle proprie competenze;
- ✓ le PA e i servizi pubblici del territorio chiamati a sperimentare un rinnovamento significativo nelle prassi e nelle metodologie della presa in carico: attueranno un cambio di paradigma relativo alla visione del progetto di vita e l'impiego del Budget di salute;
- ✓ gli ETS, ODV e gruppi informali: il coinvolgimento di questi soggetti permetterà agli stessi di accrescere la propria consapevolezza e le competenze del tessuto sociale, oltre a strutturare la solidarietà orizzontale e valorizzare le risorse umane al loro interno.

10. RISORSE DISPONIBILI, ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI

I Centri ad oggi formalmente istituiti non garantiscono la copertura dell'intero territorio Regionale. Pertanto, Regione Lombardia intende promuovere, in concorso con le ATS, l'attivazione di Centri per la Vita Indipendente in tutti gli Ambiti territoriali aderenti al PRO.VI, mediante accordi di intesa tra Ambiti diversi, Associazioni, Enti del Terzo settore e ASST.

A sostegno di questo obiettivo, al fine di promuovere i Centri già attivi e lo sviluppo di nuove esperienze/realità, si destinano le risorse messe a disposizione dalla Lr n.25/2022 pari a € 1.000.000,00/annuo per il biennio 2023 e 2024.

Ai Centri per la Vita Indipendente costituiti formalmente con un Accordo di rete come indicato ai punti precedenti e che vede il coinvolgimento oltre, all'Ambito aderente al Pro.Vi, di almeno n. 2 Ambiti territoriali non aderente al Pro.vi, o comunque valutati positivamente dalla ATS, sulla base di specifiche caratteristiche territoriali (cfr punto 4), saranno riconosciuti **€ 30.000,00/annui** oltre ad un co-finanziamento di almeno il **10%** da parte dei partner di progetto per la copertura del costo complessivo (di cui sino ad un max del 5% come valorizzazione delle competenze messe a disposizione del progetto dall'Ente del terzo settore).

All'Ambito Città Metropolitana di Milano (Comune di Milano) saranno destinati € 90.000,00/annui per l'avvio di almeno n. 2 sino ad un massimo di n. 3 Centri per la Vita indipendente.

Nell'ipotesi in cui la rete del partenariato non fosse pienamente formalizzata come richiesto dalle presenti Linee guida, la quota relativa alla seconda annualità, verrà riconosciuta ed erogata solo previo perfezionamento della rete composta da Ambito aderente al Pro.Vi, n. 2 Ambiti territoriali non aderenti al Pro.Vi e n. 2 Associazioni di categoria.

I Centri per la Vita Indipendente che accedono al finanziamento di cui al presente provvedimento entrano nella programmazione dei Piani di Zona come azione integrata tra Ambiti diversi del sistema territoriale rivolta a tutte le persone con disabilità, integrando ruoli e servizi di territorio come già esplicitato.

Potranno aderire alla **Comunità di pratica** promossa dalla DG Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari opportunità ed essere inseriti nella programmazione dei Piani di Zona anche i Centri per la vita indipendente costituiti nel rispetto dei criteri generali fissati dalle presenti linee guida (requisiti di base es. organizzazione e modalità di funzionamento) ma sostenuti da forme di autofinanziamento.

Sono **ammissibili** a contributo le seguenti voci di spesa:

- a. retribuzione/compenso per il personale dell'équipe multiprofessionale;
- b. comunicazione/animazione territoriale per un importo massimo pari al 10% del costo complessivo del progetto;
- c. spese di funzionamento (es. spese personale amministrativo, utenze, spese pulizia, affitto/locazione sede etc.) per un importo massimo pari al 15% del costo complessivo del progetto;
- d. sito internet e comunicazione digitale e social network 10%

11. MONITORAGGIO

La Regione, attraverso le ATS monitora la buona realizzazione dei processi attivati, dell'integrazione dei percorsi individuati a favore delle persone con disabilità, delle risorse professionali e finanziarie utilizzate.

Il Centro per la vita indipendente dovrà trasmettere a cadenza annuale alla ATS territorialmente competente e alla DG Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità i dati di debito informativo secondo le indicazioni regionali.

Regione Lombardia promuoverà il monitoraggio e l'analisi dei dati complessivi con il coinvolgimento del Tavolo Tematico istituito.